I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1729/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

concernente la comunicazione di informazioni sulla situazione dell'approvvigionamento energetico nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 187 e 192,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che il perseguimento e la realizzazione degli obiettivi di politica energetica adottati dal Consiglio, particolarmente nelle risoluzioni del 17 dicembre 1974 [1], richiedono l'impiego di mezzi appropriati, definiti tra l'altro nella risoluzione del Consiglio del 13 febbraio 1975 [2] ;

considerando che tali mezzi implicano in particolare una valutazione della situazione dell'approvvigionamento energetico di ogni Stato membro e della Comunità ; che tale valutazione deve necessariamente avere un carattere uniforme e comprendere l'insieme dei settori interessati ;

considerando perciò che, per svolgere il suo compito ai fini della realizzazione degli obiettivi summenzionati, la Commissione deve disporre di dati completi e coerenti sulla situazione dell'approvvigionamento energetico ;

considerando che negli ultimi tempi, per soddisfare il fabbisogno energetico, è necessario uno sforzo permanente di adattamento delle strutture dell'approvvigionamento alle mutevoli condizioni dei mercati ; che è quindi opportuno che la Commissione sia regolarmente informata ;

considerando che, in caso di difficoltà che possono causare gravi perturbazioni riducendo o minacciando di ridurre l'approvvigionamento energetico, la Commissione deve poter ottenere rapidamente informazioni più approfondite sui dati essenziali della situazione ;

considerando che, a seguito delle difficoltà verificatesi sul mercato energetico, il Consiglio ha adottato, il 30 gennaio 1974, il regolamento (CEE) n. 293/74 [3], che prevede la comunicazione, da parte degli Stati membri, di talune informazioni destinate alla redazione di bilanci energetici esaurienti per la Comunità ;

considerando che il suddetto regolamento non soddisfa più alle esigenze attuali, in quanto non consente alla Commissione di ottenere le informazioni che le sono indispensabili tanto in una situazione normale quanto in periodi di difficoltà ;

considerando che è interesse comune uniformare e razionalizzare la comunicazione di tutte le informazioni richieste a livello comunitario ;

considerando che occorre garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e il carattere confidenziale dei dati raccolti,

---

[1] GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pagg. 2 e 5.
[2] GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 6.
[3] GU n. L 32 del 5. 2. 1974, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte all'anno le informazioni relative alla situazione del loro approvvigionamento energetico, elencate nell'allegato I, per le realizzazioni del semestre civile precedente e per le previsioni del semestre in corso.

Articolo 2

Se la Commissione, dopo aver consultato il comitato per l'energia, costata che l'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento diventa preoccupante in uno o più Stati membri e richiede pertanto una conoscenza più tempestiva e particolareggiata della situazione del mercato dell'energia, essa ne informa gli Stati membri tramite la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Nel caso di cui nel primo capoverso gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) le informazioni di cui nell'allegato I,

b) le informazioni relative al consumo di energia per grandi settori d'impiego, elencate nell'allegato II,

tenendo conto delle convenzioni menzionate nell'allegato III.

Le informazioni di cui sub a) e b) sono comunicate il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno per le realizzazioni del trimestre precedente e per le previsioni del trimestre in corso.

Articolo 3

1. Gli Stati membri aggiungono eventualmente commenti alle loro informazioni.

2. La Commissione comunica agli Stati membri una sintesi, corredata da commenti, sulle informazioni raccolte in applicazione degli articoli 1 e 2 e predispone, eventualmente, le consultazioni necessarie.

Articolo 4

Per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, tutte le persone o imprese interessate sono tenute a comunicare alle autorità nazionali, a richiesta di queste ultime, le informazioni necessarie.

Articolo 5

1. Le informazioni trasmesse in applicazione del presente regolamento hanno carattere confidenziale.

2. Le persone che partecipano, o abbiano partecipato, alla raccolta ed all'elaborazione delle informazioni di cui al presente regolamento sono tenute a non divulgare i singoli dati, o qualsiasi altra singola notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni.

3. Il carattere confidenziale delle informazioni trasmesse in applicazione del presente regolamento non impedisce la pubblicazione di notizie generali o sintetiche, in una forma che non consenta di individuare le informazioni riguardanti persone o imprese.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 293/74 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

ALLEGATO I

QUESTIONARIO

APPROVVIGIONAMENTO IN ENERGIA

(Regolamento (CEE) n. 1729/76)

(in 10^3 tep)

Paese: Semestre:	Carbon fossile e agglomerati	Coke	Lignite e Torba + Mattonelle	Petrolio greggio	Prodotti petroliferi	Gas naturale	Gas derivati	Energia nucleare	Energia idroelettrica e geotermica	Energia elettrica	Totale
1. Produzione di fonti primarie											
2. Produzione di prodotti derivati											
3. Arrivi dalla Comunità											
4. Importazioni dai paesi membri											
6. Scorte: a) Situazione (fine periodo)											
b) Variazioni (*)											
8. Forniture alla Comunità											
9. Esportazioni verso i paesi terzi											
10. Consumo lordo 1+2+3+4+6-8-9											
11. Bunkeraggi											
Equivalenza in energia primaria 10-2-11											
12. Consumo interno lordo di fonti primarie ed equivalenti											

(*) (+) entrate; (-) uscite.

ALLEGATO II

QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE

CONSUMO DI ENERGIA

(Regolamento (CEE) n. 1729/76)

(in 10^3 tep)

Paese: Trimestre:	Carbon fossile e agglomer.	Coke	Lignite e Torba + Mattonelle	Petrolio greggio	Prodotti petroliferi	Gas naturale	Gas derivati	Energia elettrica	Totale
131. Centrali elettriche									
132. Industrie di agglomerati									
133. Officine del gas									
134. Cokerie									
135. Altoforni									
136. Raffinerie									
13. $\frac{\text{Trasformazioni}}{131+132+133+134+135+136}$									
14. Consumo del settore energia									
15. Perdite sulla distribuzione									
18. Differenza statistica									
171. Industria									
172. Trasporti									
173. Usi domestici, ecc.									
16. Usi non energetici									
16. $\frac{\text{Consumo finale}}{171+172+173+16}$ +17.									

(in 10^3 tep)

	GPL e gas di raffinerie	Benzina auto	Carburanti per aerei	Gasolio	Olio combustibile	Altri prodotti petroliferi	Totale
Produzione netta in raffineria							
Forniture al consumo interno							

ALLEGATO III

Convenzioni di cui all'articolo 2

Le risposte ai questionari che figurano negli allegati I e II implicano la presa in considerazione delle seguenti convenzioni :

1. La nomenclatura dei prodotti energetici, lo schema generale, le definizioni e il campo cui si riferisce ogni linea di bilancio si basano sulle convenzioni adottate dall'Istituto statistico delle Comunità europee e precisate sistematicamente in ciascuna delle sue pubblicazioni intitolate : « Statistiche dell'energia » (Bollettini trimestrali e annuari).

2. Per l'applicazione del presente regolamento le convenzioni speciali saranno precisate in una nota di lavoro allegata ai questionari.